

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale 2117 / 08.01.2018

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
e-mail segretario@muzzano.ch
Data 09.01.2018

AVVISO

RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PER L'ANNO 2018

Il Municipio,

richiamati gli artt. 274, 275 e 296 e 297 della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994,

avvisa

1. la riscossione dell'imposta comunale dovuta per l'anno 2018 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o sulla base dell'importo presumibilmente dovuto. La quarta rata è a conguaglio.
2. I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta ordinaria sono fissati come segue:

I. rata: il 30 aprile 2018

II. rata: il 30 giugno 2018

III. Rata: il 31 agosto 2018

rata a conguaglio: a partire dal 2019 alla data del termine di pagamento del conteggio

Le imposte e gli interessi di mora devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv 1 LT). Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

3. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 20.mo anno di età.
4. L'imposta personale ammonta a fr. 20.-- l'anno. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).
5. L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile. Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT). L'imposta immobiliare è pari all'1 per mille del valore

di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).

6. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (art. 241 LT).
7. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione (art. 242 cpv. 2 LT). Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento (art. 247 LT).
8. Sulle rate di acconto e sui conguagli non pagati entro i termini fissati, è conteggiato un interesse di ritardo annuo del 2.5% (art. 243 LT).
9. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
10. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati (art. 243 a LT).
11. In caso d'inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa di fr. 50.-- (art. 242 cpv. 3 LT).
12. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
13. L'entrata in vigore decorre dal 1. gennaio 2018.

Il Sindaco
Simona Soldini



Il Segretario
Daniele Mazzali

